



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

DECISIONE

Sui ricorsi riuniti:

1) n. 401 del 2002 proposto dalla s.r.l. E.A.L.L. (Energia ambiente  
litorale laziale), in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Goffredo Grassani e Gustavo  
Romanelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5,  
presso lo studio dell'avvocato Gustavo Romanelli,

contro

i signori Bruno Evangelista, Bruna Colacicco, Manlio Valente, Salvatore  
Umbaldo, Egidio Fuoco, Franco Di Domenico, Francesco Risi, Livio  
Valente, Antonio Iannetta, Mario Di Paolo, Antonio Lanni, Quirino Di  
Paolo, Fausto Stabile, Luigi Minchella, Maurino Marandola, in proprio e  
quali associati del Comitato cittadino per S. Vittore al Lazio, rappresentati e  
difesi dall'avvocato Franco Zuccaro, ed elettivamente domiciliato in Roma  
alla via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell'avvocato Luca Fiormonte;

e nei confronti

- del Comune di Cervaro, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato F. Saverio Fortuna, presso il cui studio  
è elettivamente domiciliato in Roma, al corso Trieste n. 16;

N. 3843/2002



Reg. Dec.

NN. 401-1377

Reg. Ric.

Anno: 2002

INAMMISSIBILI  
C.S. PER EALL E COMUNE  
DI S. VITTORE AL LAZIO  
SC ALTRE PARTI



- della associazione Legambiente, ONLUS, - Circolo Associativo Territoriale di San Pietro Infine (CE) "Vie del Vento" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zuccaro, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell'avvocato Luca Fiorimonte;

- la Regione Lazio, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituitosi in giudizio,

- il Ministero dell'ambiente, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituitosi in giudizio,

- il Ministero della Sanità, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- l'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- il Comune di San Vittore al Lazio, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- la s.p.a. ENEL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- la Provincia di Caserta, in persona del presidente *pro tempore* della giunta provinciale, non costituitosi in giudizio;

per la revocazione

della decisione di questa Sezione 15 ottobre 2001, n. 5411, e per la reiezione dell'appello n. 819 del 2001,

2) n. 1377 del 2002, proposto dal Comune di San Vittore al Lazio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Dell'Anno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone n, 60,

contro

i signori Bruno Evangelista, Bruna Colacicco, Manlio Valente, Salvatore Umbaldo, Egidio Fuoco, Franco Di Domenico, Francesco Risi, Livio Valente, Antonio Iannetta, Mario Di Paolo, Antonio Lanni, Quirino Di Paolo, Fausto Stabile, Luigi Minchella, Maurino Marandola, in proprio e quali associati del Comitato cittadino per S. Vittore al Lazio, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Zuccaro, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell'avvocato Luca Fiormonte;

e nei confronti

- della associazione Legambiente, ONLUS, - Circolo Associativo Territoriale di San Pietro Infine (CE) "Vie del Vento" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zuccaro, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell'avvocato Luca Fiormonte;

- la Regione Lazio, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, non costituitosi in giudizio;

- il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona del Ministro *pro tempore*, il Ministero dell'ambiente, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituitosi in giudizio, il Ministero della salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

- l'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- l'E.A.L. in persona del legale rappresentante p. t. rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Romanelli e dall'avv. Goffredo Grassoni ed eletto domicilio in Roma via Cosseria n.5,

- la s.p.a. ENEL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- la Provincia di Frosinone, in persona del presidente *pro tempore* della giunta provinciale, non costituitosi in giudizio;

- l'Azienda ASL di Frosinone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- il Comune di Cassino, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- il Comune di Cervaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Fortuna ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n.16,

- il Comune di Rocca d'Evandro, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- il Comune di Mignano Montelungo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- il Comune di Tora e Picilli, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

per la revocazione

della decisione di questa Sezione 15 ottobre 2001, n. 5411, e per la rieiezione

dell'appello n. 819 del 2001,

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione nei giudizi, depositate dai resistenti;

Viste le memoria di costituzione nei giudizi, depositate dalla Associazione Legambiente;

Viste le memorie depositate dal Comune di Cervaro;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio, nel giudizio n. 401 del 2002;

Viste le memorie depositate dalla s.r.l. EALL;

Visto l'atto di costituzione dei Ministeri, nel giudizio n. 1377 del 2002;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza del 3 maggio 2002;

Uditi l'avv. Dell'Anno, l'avv. Zuccaio, l'avv. Grassoni e l'avv. Romanelli;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

*Fatto*

1. Il consiglio comunale di S. Vittore, con la delibera n. 27 del 12 agosto 1997, ha approvato un progetto presentato dalla s.r.l. EALL, per la realizzazione di un impianto di termocombustione con produzione di energia elettrica.

In data 13 agosto 1997, il Comune ha rilasciato la concessione edilizia.

Con decreto ministeriale di data 8 ottobre 1997, è stata rilasciata alla

s.r.l. EALL l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio della centrale termoelettrica.

2. Con i ricorsi proposti al TAR per il Lazio, gli odierni resistenti hanno impugnato gli atti del procedimento.

Il TAR, con la sentenza della Sez. II n. 896 del 9 febbraio 2000, ha respinto i ricorsi.

Questa Sezione, con la decisione n. 5411 del 15 dicembre 2001, ha accolto l'appello n. 819 del 2001.

3. Con i ricorsi in epigrafe n. 401 e n. 1377 del 2002, la s.r.l. EALL ed il Comune di San Vittore del Lazio hanno impugnato per revocazione la decisione n. 5411 ed hanno chiesto che sia respinto l'appello n. 819 del 2001.

Si sono costituite nei giudizi alcune parti intimiate, come indicate in epigrafe.

4. All'udienza del 3 maggio 2002 le cause sono state trattenute per la decisione.

#### *Diritto*

1. I due ricorsi in esame (n. 401 e n. 1377 del 2002) vanno riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto proposti per la revocazione della decisione di questa Sezione n. 5411 del 2001 (che, in accoglimento dell'appello n. 819 del 2001, ha riformato la sentenza del TAR per il Lazio n. 896 del 2000, che aveva respinto i tre ricorsi di primo grado).

2. Col ricorso n. 401 del 2002, la s.r.l. EALL ha lamentato (ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.) la violazione del giudicato formatosi con la sentenza del TAR.

La società (dopo avere esposto che gli atti a suo tempo impugnati hanno consentito la realizzazione di una centrale termoelettrica) ha dedotto che:

- la decisione della Sezione n. 5411 del 2001, pur avendo accolto l'appello, non ha chiarito quali atti abbia annullato;

- la statuizione di annullamento avrebbe riguardato solo l'autorizzazione ministeriale impugnata col terzo ricorso di primo grado, in quanto non erano stati riproposti in appello gli altri motivi, già respinti dal TAR e su cui si è formato il giudicato;

- la decisione n. 5411 del 2001 non avrebbe tenuto però conto della mancata riproposizione delle censure formulate con i primi due ricorsi e della diversa prospettazione di quelle formulate in appello (nel senso che in primo grado era stato dedotto che l'impianto andava qualificato come un impianto di trattamento rifiuti, mentre l'appello era fondato sulla diversa prospettazione che si trattava di un impianto di produzione di energia elettrica e utilizzatore di 'combustibile ricavato da rifiuti').

Col ricorso n. 1377 del 2002, anche il Comune di San Vittore del Lazio ha impugnato per revocazione la decisione della Sezione n. 5411 del 2001 ed ha dedotto che essa, non avendo considerato la mancata riproposizione delle censure contenute nei primi due ricorsi di primo grado, si sarebbe posta in contrasto con le statuizioni del TAR sulla legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione comunale.

3. Ritiene la Sezione che tali censure (da trattare congiuntamente, perché sostanzialmente coincidenti) vadano dichiarate inammissibili per un duplice ordine di ragioni.

3.1. In primo luogo, le dedotte doglianze hanno prospettato una fattispecie che non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (per il quale sussiste il vizio revocatorio «*se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione*»).

Per la costante giurisprudenza, tale caso di revocazione ordinaria si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso (Sez. IV, 31 ottobre 1996, n. 1176), ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, e cioè per consentire ad una parte, già risultata vincitrice in una lite, di proporre una *exceptio rei iudicatae* tardiva (Sez. V, 31 gennaio 1964, n. 153; Sez. V, 22 aprile 1960, n. 278): esso si riferisce esclusivamente ad una sentenza antecedente a quella revocanda, di cui il giudice non ebbe la possibilità di avere conoscenza (Sez. VI, 17 marzo 1978, n. 373), e non anche al caso (quale quello in esame) in cui si assume che vi sia contrasto tra una sentenza di primo grado e quella resa in appello (in termini, Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3).

3.2. In secondo luogo, la sentenza del TAR n. 896 del 2000 è stata a suo tempo gravata con l'appello n. 819 del 2001, contenente censure attinenti la legittimità di tutti gli atti del procedimento seguito per la localizzazione dell'impianto in questione.

Anche se in sede di appello sono state riproposte solo alcune delle censure esaminate e respinte dal TAR, la decisione n. 5411 del 2001 ha ritenuto fondate le doglianze secondo le quali le amministrazioni appellate avrebbero dovuto porre in essere il procedimento previsto per la



realizzazione di impianti per lo smaltimento e la trasformazione dei rifiuti (in luogo di quello effettivamente avutosi, riguardante la realizzazione di centrali termoelettriche).

La Sezione, in particolare, ha ritenuto che l'applicazione della normativa sulle centrali elettriche ha comportato la violazione del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (perché è stata seguita una procedura semplificata, in assenza della necessaria pianificazione o dell'accordo di programma previsto dall'art. 22 del medesimo decreto legislativo) e dell'art. 1, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 1996 (perché non vi è stata la valutazione di impatto ambientale, prevista per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi).

Decidendo in tal senso (e con l'affermazione della *regula iuris* per cui le amministrazioni avrebbero dovuto applicare la normativa sugli impianti destinati allo smaltimento ed alla trasformazione dei rifiuti), la contestata decisione ha interpretato la portata delle censure formulate in appello, ha riformato la sentenza gravata ed ha annullato gli atti impugnati, in quanto non preceduti dai necessari atti presupposti, previsti dalla normativa di settore.

Il contrasto tra la sentenza di primo grado e la decisione resa in appello costituisce dunque la naturale conseguenza dell'accoglimento del gravame (e delle tesi degli appellanti, secondo i quali vi era un dirimente vizio comune a tutti gli atti impugnati, conseguente all'errata qualificazione giuridica dell'impianto in questione).

4. Col ricorso n. 1377 del 2002, è altresì dedotto che la decisione n. 5411 del 2001 sarebbe frutto di un errore di fatto (rilevante in base all'art.

395, n 4, c.p.c.), poiché essa avrebbe ritenuto necessaria una previa pianificazione (degli impianti di smaltimento di rifiuto) che in realtà già esisteva.

Secondo l'assunto, rileverebbe il piano provinciale per i rifiuti speciali, adottato con la delibera consiliare n. 50 del 26 giugno 1997, in data antecedente alla approvazione del progetto da parte del consiglio comunale di San Vittore, avvenuta in data 12 agosto 1997.

5. Ritiene la Sezione che anche tale censura vada dichiarata inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.

5.1. Innanzitutto, la contestata decisione ha annullato gli atti del procedimento non solo in ragione della mancata pianificazione dell'impianto (qualificabile come di smaltimento di rifiuti), ma anche perché è mancata la prescritta valutazione di impatto ambientale: l'autonomia di tale ragione, idonea a sorreggere l'annullamento degli atti, rende irrilevante per carenza di interesse la doglianza riguardante l'esistenza della prescritta pianificazione.

5.2. Inoltre, non è ravvisabile alcun errore di fatto o abbaglio dei sensi.


Dalla lettura della richiamata delibera n. 50 del 1997, emerge che essa non ha approvato il piano provinciale dei rifiuti, ma ha adottato alcune misure provvisorie, in attesa del piano medesimo.

Inoltre, è decisivo constatare come tale delibera non abbia riguardato l'impianto che ha condotto alla presente controversia, per il quale è dunque indubitabile la mancata conformità ad un atto di pianificazione (gli stessi ricorrenti in questa sede si sono limitati a dedurre l'esistenza del piano, ma


2002, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento


dei signori:

Giovanni	Ruoppolo	Presidente
Luigi	Maruotti	Consigliere estensore
Pietro	Falcone	Consigliere
Domenico	Cafini	Consigliere
Francesco	Caringella	Consigliere

IL PRESIDENTE  


L'ESTENSORE



IL SEGRETARIO  



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**10 LUG. 2002**

il.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione



CONSIGLIO DI STATO


In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

**10 LUG. 2002**

Addi..... copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero COM. CERVARO - REG. LAZIO - ATT. PRODUTTIVE - AMBIENTE - SALUTE  
COM. S. VITTORE AL LAZIO - PROV. CASERTA - PROV. FROSINONE  
COM. CASSINO - COM. ROCCA D'EVANDRO - COM. MIGNANO MONTELUNGO  
 a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 COM. TORA E PICILLI

Il Direttore della Segreteria



non hanno neppure affermato che tale impianto sia specificamente stato oggetto delle determinazioni provvisorie).

Ai fini della definizione dell'appello n. 819 del 2001, pertanto, non ha acquisito alcuna rilevanza la delibera n. 50 del 1997.

Ne consegue che non risulta viziata la statuizione della decisione contestata in questa sede, che ha concluso per l'illegittimità degli atti del procedimento, in quanto emessi in assenza della previa pianificazione, prevista dalla normativa di settore.

6. Per le ragioni che precedono, i due ricorsi in esame nel loro complesso vanno dichiarati inammissibili.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio può seguire, come di regola, la soccombenza.

Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

*P.Q.M.*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce i ricorsi n. 401 e n. 1377 del 2002 e li dichiara inammissibili.

Condanna la s.r.l. E.A.L.L. ed il Comune di San Vittore al Lazio al pagamento di euro 2.000 (duemila) a carico di ciascuno (senza vincolo di solidarietà e per l'importo complessivo di quattromila euro), in favore dei resistenti, originari vincitori nel giudizio conclusosi con la precedente decisione n. 5411 del 2001.

Compensa tra le altre parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 3 maggio